

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 365-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ANGELONI, FAVILLA, SARTORI, DI
STEFANO, D'AMELIO, SALERNO, AZZARÀ, EMO CAPODILISTA
e NIEDDU**

(V. Stampato n. 365)

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 marzo 1990
(V. Stampato Camera n. 4712)*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 luglio 1991*

**Nuove norme per la concessione della
«Stella al merito del lavoro»**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Nuove norme per la concessione della
«Stella al merito del lavoro»****Art. 1.**

1. La decorazione della «Stella al merito del lavoro», istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonchè ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:

a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale;

b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;

c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;

d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.

2. La decorazione comporta il titolo di «Maestro del lavoro».

Art. 2.

1. La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Nuove norme per la concessione della
«Stella al merito del lavoro»****Art. 1.***Identico.***Art. 2.***Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Art. 3.

1. La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli articoli 4 e 5.

Art. 4.

1. La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze di una o più aziende, purchè il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

Art. 5.

1. La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

Art. 6.

1. Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui il 50 per cento a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi.

2. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

1. La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata all'articolo 4.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

1. Le decorazioni sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e consegnate nel giorno della festa del lavoro, il 1° maggio.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

Art. 8.

1. La decorazione consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto verde chiaro e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta «Al merito del lavoro» con l'indicazione dell'anno. Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

2. Per i lavoratori italiani all'estero sul tergo della stessa sono aggiunte le parole «all'estero».

3. La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro. Il nastro può essere portato senza la stella.

Art. 9.

1. L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione è fatto da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

1. *Identico.*

2. Per i lavoratori italiani all'estero sul rovescio della decorazione sono aggiunte le parole «all'estero».

3. *Identico.*

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) dal presidente della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, o da un suo delegato;

c) dal presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda, o da un suo delegato;

d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale;

e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione; con la funzione di segretario della commissione.

2. La commissione esamina le proposte già selezionate dagli ispettorati regionali del lavoro presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato regionale o da un suo delegato e composta da:

a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia;

b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda;

c) tre funzionari designati rispettivamente dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale dell'agricoltura e dalla camera di commercio,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;

d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali.

Art. 10.

1. È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La trasgressione al divieto di cui al comma 1 è punita con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 11.

1. Le spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati della «Stella al merito del lavoro» nei modelli stabiliti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120, comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia nonchè per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati stessi, le spese per il funzionamento della relativa commissione, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministe-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ro, sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario.

2. È altresì previsto un contributo annuo di 500 milioni di lire alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia per far fronte alle spese inerenti alle sue attività statutarie, che riguardano l'assistenza ai giovani per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro e la collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza agli handicappati ed agli anziani non più autosufficienti.

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 630 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro».

2. *Identico.*